



ALLEGATO

BANDO PUBBLICO

**PROGRAMMA REGIONALE DI INTERVENTO CONTRIBUTIVO
RIFERITO ALLE ESTIRPAZIONI O CAPITIZZATURE DI PIANTE DI
ACTINIDIA COLPITE DA CANCRO BATTERICO
(*Pseudomonas syringae pv. actinidiae*)**

L.R. 16 Marzo 2011, N. 2 - MISURE DI INTERVENTO A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL SETTORE AGRICOLO PER LA PREVENZIONE ED ERADICAZIONE DI FITOPATIE ED INFESTAZIONI PARASSITARIE

ARTICOLO 1

Obiettivi e finalità

Il presente Programma Regionale disciplina l'attuazione dell'intervento contributivo ai sensi della L.R. 16 marzo 2011, n.2 con la finalità di compensare, in parte, i costi e le perdite dovuti agli interventi per la prevenzione e l'eradicazione del cancro batterico (*Pseudomonas syringae pv. actinidiae*) che danneggia gravemente le coltivazioni di Actinidia.

Gli interventi di estirpazione e di capitozzatura sono da effettuarsi in osservanza alla Determinazione Dirigenziale n. A4964 del 16/05/2011 che, tra l'altro, delimita le "zone di contenimento" sul territorio regionale e adotta il "Piano di azione regionale per la prevenzione e il controllo del cancro batterico dell'actinidia nelle zone di contenimento".

ARTICOLO 2

Ambito territoriale di intervento

Gli interventi contributivi previsti nel presente Programma sono destinati ai beneficiari che hanno titolo di possesso di terreni siti nelle "zone di contenimento" della Regione Lazio individuate con Determinazione Dirigenziale n. A4964/2011.



ARTICOLO 3 *Beneficiari*

Possono accedere ai contributi previsti dal presente Programma le Piccole e Medie Imprese (PMI) singole o associate del settore agricolo primario – secondo la definizione comunitaria di cui al Reg. CE 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 “che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria)”, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 214/3 del 9/8/2008 – che abbiano provveduto ad ottemperare alle prescrizioni del “Piano di azione regionale per la prevenzione e il controllo del cancro batterico dell’actinidia” (allegato 1 della Determinazione n. A4964 del 16 maggio 2011.

In particolare le imprese agricole che hanno coltivazioni di actinidia, di seguito denominate “imprese agricole”, prima di presentare domanda devono aver effettuato l’intervento di estirpazione e/o capitozzatura nel periodo definito all’articolo 5.

Le imprese vivaistiche autorizzate ai sensi del Dlgs. n. 214/2005, di seguito denominate “vivai”, che effettuano estirpazioni e distruzione di piante in vaso di actinidia nel periodo definito all’articolo 5, devono soddisfare le seguenti condizioni:

- aver provveduto a comunicare al Servizio Fitosanitario Regionale la presenza di piante infette prima dell’estirpazione;
- aver estirpato e distrutto le piante oggetto di segnalazione esclusivamente sulla base della successiva prescrizione del Servizio Fitosanitario Regionale;

I beneficiari devono avere titolo di possesso dei terreni oggetto degli interventi.

ARTICOLO 4 *Requisiti*

I Beneficiari richiedenti devono:

- soddisfare le condizioni previste dall’allegato I del citato Reg. (CE) 800/2008;
- essere iscritte nel registro delle imprese - Settore agricoltura;
- titolare di partita IVA;
- avere titolo di possesso dei terreni oggetto degli interventi;
- aver costituito il fascicolo aziendale (DPR 503/99);
- non trovarsi in stato di insolvenza od essere sottoposte a procedure concorsuali;
- essere in regola con i versamenti previdenziali INPS;
- il contributo non può essere concesso ad aziende in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà; in particolare, sono esclusi i soggetti in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata o per i quali siano in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni



suddette.

- non essere un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

Inoltre per i vivai:

- possedere autorizzazione allo svolgimento dell'attività vivaistica ai sensi dell'art. 19 del Dlgs. N. 214/2005

Non saranno considerate ammissibili le domande di aiuto che prevedono, secondo le procedure indicate nel presente bando, indennizzi inferiori a 500 Euro.

ARTICOLO 5 ***Periodo interventi***

Il periodo in cui sono riconosciuti i contributi, ai fini del presente bando va dal 01.01.2010 alla data di scadenza della presentazione delle domande di cui al punto 6.

ARTICOLO 6 ***Modalità di presentazione delle domande***

Le domande devono essere presentate, entro e non oltre le ore 12.00 del trentesimo giorno a partire dalla data di pubblicazione sul BURL della deliberazione della Giunta regionale che approva il presente Programma, presso i seguenti Settori Provinciali Agricoltura competenti per territorio:

- a) Settore Provinciale Agricoltura - Via Adige,4 -03100 Frosinone;
- b) Settore Provinciale Agricoltura - Via Villafranca, 2/d - 04100 Latina;
- c) Settore Provinciale Agricoltura - Via Raccuini, 21/A - 02100 Rieti,
- d) Settore Provinciale Agricoltura -Via Pianciani, 16 - 00185 Roma;
- e) Settore Provinciale Agricoltura - Via M. Romiti, 80 - 01100 Viterbo;

Le domande possono altresì essere inviate ai sopraindicati indirizzi tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, facendo fede in tal caso, ai fini del rispetto del termine, la data del timbro postale.

Le domande dovranno essere redatte secondo il Modello di Domanda allegato (Mod. 1) al presente Programma e corredate della documentazione di cui all'articolo 7.

La sottoscrizione delle istanze, ai fini dell'autenticazione, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000 e ss.mm., deve essere effettuata in presenza del dipendente regionale addetto al ricevimento dell'istanza; qualora l'istanza sia già sottoscritta, essa deve essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore.



ARTICOLO 7 *Documentazione*

Al Modello di Domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- *per le imprese agricole che hanno eseguito estirpazione e/o capitozzature di piante di actinidia:*
 - *o di acquisto di piante*
documentazione attestante la produzione di actinidia dell'anno precedente rispetto alla data di effettuazione dell'intervento (es. fatture, documenti di conferimento, ecc.);
 - determinazione dell'incidenza del Reddito Lordo Standard (RLS) da Actinidia rispetto al RLS totale aziendale. Tale rapporto si ricava dalla compilazione dell'Allegato Modello 2 (Mod 2) che una volta compilato deve essere allegato alla domanda.
 - Nel caso di affitto, dichiarazione da parte del proprietario di essere a conoscenza della richiesta di contributo.

- *per le imprese vivaistiche*
 - certificato rilasciato dal servizio fitosanitario di autorizzazione alla estirpazione e distruzione di piante di actinidia.
 - Autorizzazione all'attività vivaistica ai sensi dell'art. 19 del Dlgs. n 214/2005

ARTICOLO 8 *Parametri e modalità per la definizione del contributo*

Il contributo – nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 della L.R. 2/2011 – è concesso a parziale copertura della perdita subita, commisurata al valore di mercato delle piante distrutte (estirpate o capitozzate) e alla conseguente diminuzione di reddito, dedotti i costi non sostenuti a causa delle fitopatie o infestazioni parassitarie che sarebbero stati altrimenti sostenute.

I contributi previsti dal programma saranno concessi nel pieno rispetto del Regolamento (CE) N. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 "relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L n. 358 del 16/12/2006.

Per il cumulo dei contributi di cui al presente Programma si rinvia all'art. 19 del citato Reg 1857/2006.

In sede di quantificazione sono comunque dedotte le eventuali somme percepite a titolo di indennizzo assicurativo.

Per *estirpazione* si intende: sradicare la pianta, togliere dalla terra con tutte le radici.

Per *capitozzatura* si intende: il taglio completo di almeno tutte le branche della pianta in modo



tale che resti soltanto una porzione del tronco.

Il contributo a favore delle imprese agricole, nel caso di estirpazione di piante definitivamente a dimora, è calcolato sulla base dei parametri di cui alle Tabelle 1 e 2 e può essere erogato una sola volta per pianta.

Il contributo favore delle imprese agricole, nel caso di capitozzatura di piante definitivamente a dimora, è calcolato sulla base dei parametri di cui alle Tabelle 1 e 2 apportando una *riduzione del 30%* e può essere erogato una sola volta per pianta.

Il contributo favore dei vivai è calcolato solo in caso di estirpazione e distruzione sulla base dei parametri di cui alla Tabella 3 e può essere erogato una sola volta per pianta.

Tabella 1	
<i>Actinidia deliciosa (Hayward)</i>	
Età dell'impianto	Euro per pianta estirpata
dal 1° al 2° anno	6,00
dal 3° al 15° anno	25,00
dal 16° al 30° anno	18,00

Tabella 2	
<i>Actinidia chinensis (Hort 16 A e Jin Tao)</i>	
Età dell'impianto	Euro per pianta
Dal 1° al 2° anno	7,00
Dal 3° al 15° anno	50,00

Tabella 3	
Vivai	
Tipologia	Importo unitario in Euro
Piante di actinidia in vaso	4,00
Piante di actinidia di 2 o più anni	6,00

ARTICOLO 9

Disponibilità finanziaria e relativa articolazione

Al finanziamento del presente Programma si fa fronte con le risorse disponibili sul capitolo B12453 denominato "Interventi per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie" (L.R.16 marzo 2011, n.2), afferente l'UPB B12 del Bilancio regionale



per l'esercizio finanziario 2011, che attualmente ammontano a 1.000.000,00 di Euro.

Nell'ambito della predetta dotazione, l'importo di Euro 800.000,00 è riservato al finanziamento delle domande riferite alle imprese agricole che hanno effettuato estirpazioni/capitozzature di piante definitivamente messe a dimora, restando la residua disponibilità di Euro 200.000,00 destinata alle domande relative alle imprese vivaistiche che hanno effettuato estirpazioni e distruzione di materiale vivaistico.

Nel caso in cui la somma destinata a uno dei finanziamenti di cui sopra risultasse superiore al fabbisogno, i residui possono essere utilizzati per l'altro finanziamento.

Eventuali e ulteriori incrementi della dotazione finanziaria, nel corso dello stesso esercizio finanziario, saranno ripartite rispettando la proporzione di cui sopra.

ARTICOLO 10

Modalità per il finanziamento delle domande ammesse

L'istruttoria sulle istanze pervenute è effettuata dai Settori Provinciali Agricoltura, competenti per territorio, che si riservano di chiedere, qualora non siano già depositati presso gli uffici ovvero non sia possibile l'accertamento d'ufficio, tutti i documenti ritenuti necessari, in funzione della natura del beneficiario e della tipologia di intervento, atti a comprovare fatti, stati e qualità dichiarati sulla domanda presentata.

Ultimata l'istruttoria documentale delle domande, il Settore Provinciale Agricoltura, competente per territorio, provvede a verificare in campo, nella misura di almeno il 30% delle istanze pervenute, la rispondenza dei dati dichiarati in domanda con quanto si è potuto verificare a seguito del sopralluogo aziendale. I controlli verranno effettuati anche con l'ausilio del GIS-AGEA

A seguito della verifica del possesso dei requisiti richiesti dal presente Programma, i Settori Provinciali Agricoltura inviano gli elenchi delle domande ritenute ammissibili e non ammissibili a contributo alla Direzione Regionale Agricoltura - Area Valorizzazione e Sostenibilità del Territorio Rurale.

Ogni Settore Provinciale Agricoltura invia due distinti elenchi: il primo relativo alle imprese agricole che hanno estirpato/capitozzato, il secondo comprendente i vivai che hanno effettuato le operazioni di estirpazione e distruzione.

In tali elenchi è riportato, per ciascuna domanda, il relativo contributo quantificato in relazione a quanto riportato nell'articolo 8 e, relativamente all'elenco delle imprese agricole, il punteggio secondo quanto previsto all'articolo 11.

Ultimate l'istruttoria e le verifiche in campo i Settori provinciali competenti per territorio provvedono all'invio degli elenchi delle imprese ammissibili e non ammissibili a contributo, su supporto cartaceo e informatico all'Area Valorizzazione e Sostenibilità del Territorio Rurale.



L'Area Valorizzazione e Sostenibilità del Territorio Rurale provvede con propri atti ad approvare i predetti elenchi e contestualmente per le imprese ammissibili a concedere e liquidare i contributi spettanti nonché ad assumere il relativo impegno di spesa, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Qualora la disponibilità finanziaria assegnata in Bilancio per le domande ritenute ammissibili non consenta di soddisfare completamente il relativo fabbisogno si procede come segue:

per le imprese agricole:

si provvede a definire una graduatoria regionale delle imprese ammissibili a contributo secondo quanto riportato nei criteri di selezione di cui all'articolo 11;

per i vivai:

si provvede a definire i contributi spettanti applicando una riduzione su base proporzionale su tutte le istanze rispetto all'ammontare della disponibilità.

ARTICOLO 11 *Criteri di selezione*

I criteri di selezione riportati nel presente articolo sono applicati solo sulle imprese agricole e solo se la disponibilità finanziaria assegnata in Bilancio, per le domande ritenute ammissibili, non consenta di soddisfare completamente il relativo fabbisogno.

I criteri con cui è formulata la graduatoria regionale si basa su due tipologie di priorità:

- Priorità assolute
- Priorità relative

Priorità assolute

Le domande ammissibili saranno ordinate, in prima istanza, dando priorità assoluta ai seguenti parametri in ordine decrescente:

- Imprenditore agricolo professionale;
- Giovane agricoltore (in età inferiore a quarant'anni alla data di presentazione della domanda).

Priorità relative

Successivamente le domande saranno ordinate secondo le priorità relative attribuendo a ciascuna domanda un punteggio derivato dall'applicazione dei punteggi riportati nella tabella 4.
In caso di ex-equo si procederà in ordine acquisizione al protocollo.

Tabella 4	
-----------	--



Criterio selezione	Punteggio massimo
n. piante estirpate o capitozzate /n. piante tot Actinidia azienda > 60%	50
n. piante estirpate o capitozzate /n. piante tot Actinidia azienda 20-60 %	30
n. piante estirpate o capitozzate /n. piante tot Actinidia azienda < 20	15
RLS Actinidia azienda/ RLS Azienda > 60% *	50
RLS Actinidia azienda / RLS Azienda tra 20-60% *	30
RLS Actinidia azienda / RLS Azienda < 20% *	15
TOTALE	100

Il rapporto tra il Reddito Lordo Standard da Actinidia e il Reddito Lordo Standard totale aziendale è calcolato secondo il modello 2 (Mod 2) allegato alla domanda.

Le imprese ammissibili rientranti nella graduatoria regionale, ma non finanziate, in successivi esercizi finanziari, in presenza di ulteriori finanziamenti, possono essere inserite nelle nuove graduatorie regionali.

ARTICOLO 12

Adempimenti in relazione alla normativa europea sugli aiuti di Stato

Il presente Programma verrà comunicato alla Commissione europea in conformità a quanto previsto dal citato regolamento 1857/2006 e, pertanto, nella fase applicativa si terrà conto di eventuali osservazioni della Commissione stessa.

In caso di richiesta di rettifiche da parte della Commissione europea, che modifichino in tutto o in parte i criteri per la contribuzione previsti nel presente bando, i richiedenti non potranno vantare diritti né porre pregiudiziali nei confronti dell'Amministrazione Regionale.